

Il Vescovo giudice nel Pontificato di Papa Francesco

The Bishop as Judge in the Pontificate of Pope Francis

Mons. Felipe Heredia Esteban¹

Resumo: A reforma promovida pelo Papa Francisco busca tornar os processos de nulidade matrimonial mais acessíveis e eficientes. Através dos documentos “*Mitis Iudex Dominus Iesus*” e “*Mitis et misericors Iesus*”, o Papa destaca a importância do bispo diocesano na administração da justiça eclesial, promovendo a colegialidade episcopal e uma Igreja sinodal. A reforma ressalta as responsabilidades dos bispos, comparando os Códigos de Direito Canônico de 1917 e 1983, destacando a continuidade e a evolução dessas funções. A introdução do “*Processus brevior*” permite procedimentos mais

Abstract: The reform initiated by Pope Francis aims to make the processes for a declaration of nullity more accessible and efficient. Through the documents “*Mitis Iudex Dominus Iesus*” and “*Mitis et misericors Iesus*,” the Pope emphasizes the pivotal role of diocesan bishops in administering ecclesiastical justice, promoting episcopal collegiality, and fostering a synodal Church. This reform highlights the responsibilities of bishops by comparing the Codes of Canon Law from 1917 and 1983, underscoring the continuity and evolution of these roles. The introduction of the “*Processus brevior*”

¹ Mons. Felipe Heredia Esteban foi ordenado presbítero em 21 de junho de 1987 e pertence ao clero da diocese de Calahorra e La Calzada-Logroño (Espanha). Sempre envolvido no ensino do direito canônico, foi juiz do Tribunal da Rota da Nunciatura Apostólica de Madri de 2007 a 2011 e atualmente é auditor prelado do Tribunal Apostólico da Rota Romana, nomeado por Bento XVI em 26 de setembro de 2011. Possui diversas publicações científicas, incluindo, por exemplo, *El ministerio parroquial “in solidum” en el derecho particular*, in *Cuadernos doctorales* 15 (1998), pp. 68-166 e *Relevancia procesal del fracasso de las relaciones interpersonales en el matrimonio*, in *Ius Canonicum* 57 (2017), pp. 707-738.

rápidos e simplificados para os casos de nulidade matrimonial, refletindo o compromisso do Papa com a descentralização da justiça e a proximidade pastoral, garantindo um cuidado pastoral mais eficaz e próximo aos fiéis.

allows for quicker and simpler procedures for declarations of nullity, reflecting the Pope's commitment to decentralizing justice and ensuring pastoral proximity, thereby providing more effective and compassionate care to the faithful.

Palavras-chave: Bispo como juiz, Pontificado do Papa Francisco, Reforma canônica, Nulidade matrimonial, Processus brevior.

Keywords: Bishop as judge, Pontificate of Pope Francis, Canonical reform, Declaration of nullity, Processus brevior.

1. Introduzione

Facendosi carico della drammatica situazione affrontata da molti fedeli laici, papa Francesco scelse di riformare la procedura per la dichiarazione di nullità dei matrimoni². La riforma del processo, pur rivendicando le proprietà essenziali del matrimonio-sacramento, cercò di rendere più vicina ed agile la giustizia ecclesiastica, esplicitamente riferendosi al ruolo del Vescovo nell'amministrazione della giustizia nel contesto della pastorale familiare delle diocesi. È questo un ulteriore aspetto di quanto il Santo Padre, poco dopo essere stato chiamato alla guida della Chiesa, intese dare al Suo Pontificato: porre in essere e promuovere la collegialità episcopale, connotando il cammino ecclesiale con l'espressione «una Chiesa tutta sinodale»³.

² Cf. Francesco, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 958-967, cui segue un corpus di regole procedurali, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 967-970. Il Santo Padre è analogamente intervenuto sul Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, cf. Francesco, m.p., *Mitis et misericors Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 946-954, con relativa *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 954-957.

³ Francesco, *Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum die 17 octobris 2015*, in *Acta Apostolicae Sedis* CVII (2015), pp. 1143. Cf. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Decretum De Pastoralis Episcoporum Christus Dominus*, n. 5, in *Acta Apostolicae Sedis* LVIII (1966), p. 675; *Codex Iuris Canonici*, cann. 342-348.

Come è noto, il termine “giudice” trae origine dalle parole *ius dicere*⁴, che letteralmente significa “dire il giusto”, pronunciare il diritto⁵. Come insegnò San Paolo VI durante l’Allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 31 gennaio 1974, per poter *ius dicere* e garantire «la razionale e normale applicazione»⁶ della legge, il giudice deve avere dei requisiti non soltanto scientifici, ma anche umani che assicurino il retto esercizio della sua azione e gli consentano di svolgere il proprio compito con competenza, maturità ed equilibrio. Ed è a questo compito che è chiamato il Vescovo giudice, figura che non dobbiamo confondere con gli altri protagonisti del processo (come ad esempio il Vicario giudiziale, il Vicario giudiziale aggiunto, l’Istruttore o l’Assessore).

La scelta operata dai Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* pone tra i criteri fondamentali della riforma del processo matrimoniale canonico proprio il ruolo del Vescovo diocesano sia nella Chiesa latina che nelle Chiese orientali⁷. Un ritorno alla funzione personale del Vescovo diocesano nel processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio, come lo stesso

⁴ G. Broggin, *Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters*, Köln-Graz 1957, p. 158.

⁵ G. Pugliese, *Il processo civile romano*, vol. I, Roma 1962, p. 155; B. Albanese, *Il processo civile romano delle legis actiones*, Palermo 1993, p. 117, n. 403 e n. 404; A. Benedetti, *Certezza pubblica e “certezze private”. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano 2010, p. 8; L. Solidoro Maruotti-S. Puliatti-A. Lovato, *Diritto privato romano*, Torino 2017, p. 33. Utilizzando la definizione di Mons. José Miguel Pinto Gomez, Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana, si può ritenere che la funzione del Giudice consista nel «definire le controversie a lui deferite applicando la norma giuridica alla fattispecie [...]». Dunque un giudizio di diritto ed un giudizio di fatto, spesso molto complicati» (J.M. Pinto Gomez, *La giurisdizione*, in P.A. Bonnet-C. Gullo [a cura di], *Il Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, p. 121).

⁶ Paolo VI, *Ad Praelatos Auditores, Advocatos et Officiales Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos die 31 mensis ianuarii a. 1974*, in *Acta Apostolicae Sedis* LXVI (1974), p. 87.

⁷ Cf. M. Del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, p. 41.

Pontefice nel primo capoverso dei due Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* evidenzia, risponde principalmente alla natura ed ai compiti affidati dallo stesso Signore Gesù alla Chiesa ed ai suoi Pastori.

2. Il Vescovo nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 e del 1983: differenze e continuità

La Chiesa è intimamente partecipe all'operato di Cristo in terra, depositaria e continuatrice della Sua missione di salvezza: i poteri esercitati da Cristo per il compimento di questa missione sono comunicati ed affidati alla Chiesa. Egli volle costituire dei soggetti che fossero di guida e di sostegno agli altri fedeli, che si ponessero come pastori con l'incarico di santificare e governare il popolo di Dio sino alla fine dei secoli⁸. Ai vescovi, quali successori degli apostoli, è dunque pienamente affidato l'ufficio pastorale, ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge, con tutte quelle prerogative necessarie per tale funzione. Tra di esse vanno certamente ricomprese le fondamentali potestà di dare leggi ai propri sudditi, di regolare tutto quanto appartiene al culto ed all'apostolato ed anche di attuare la giustizia nell'ambito della comunità loro affidata.

La potestà giudiziaria costituisce una necessaria componente di quella più generale funzione di governo (*munus regendi*) che, insieme alla funzione di insegnare (*munus docendi*) ed a quella di promuovere

⁸ Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum De Pastoralis Episcoporum *Christus Dominus*, op. cit., p. 674, n. 3: «Hoc suum episcopale munus, quod per consecrationem episcopalem susceperunt, Episcopi, sollicitudinis omnium Ecclesiarum participes, in communione et sub auctoritate Summi Pontificis exercent, ad magisterium et regimen pastorale quod attinet, omnes uniti in Collegio seu corpore quoad universam Dei Ecclesiam. Illud exercent singuli quoad assignatas sibi dominici gregis partes, unusquisque Ecclesiae particularis sibi commissae curam gerens aut quandoque aliqui coniunctim necessitatibus quibusdam diversarum Ecclesiarum communibus providentes. Quare Sacrosancta Synodus, attentis etiam condicionibus hominum consociationis, quae nostra hac aetate, ad novum fertur rerum ordinem, pressius determinare intendens pastorale Episcoporum munus, haec quae sequuntur statuit».

il bene spirituale dei fedeli (*munus sanctificandi*), caratterizza la pienezza di prerogative che i vescovi, quali successori degli apostoli, hanno ricevuto da Cristo per edificare la Chiesa.

Il Magistero pontificio ricordò più volte la potestà giudiziale episcopale, soprattutto in occasione delle Allocuzioni alla Rota Romana: fu così per il Venerabile Pio XII⁹, San Paolo VI¹⁰ e San Giovanni Paolo II¹¹ così come lo è oggi per Francesco¹². In particolare, l'afflato di Francesco sembra essere sulla stessa linea di San Giovanni Paolo II allorquando

⁹ Pio XII, *Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis Sacrae Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores habita die 29 mensis Octobris a. 1947*, in *Acta Apostolicae Sedis* 39 (1947), p. 497: «Giudici nella Chiesa sono in virtù del loro ufficio e per volere divino i Vescovi, dei quali dice l'Apostolo che «sono stati costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio». Ma il «reggere» include il «giudicare» come una necessaria funzione. Dunque secondo l'Apostolo lo Spirito Santo chiama i Vescovi non meno all'ufficio di giudice che al governo della Chiesa. Dallo Spirito Santo deriva perciò il carattere sacro di quell'ufficio. I fedeli della Chiesa di Dio «acquistata, da lui col proprio sangue» sono coloro ai quali si riferisce l'attività giudiziaria. La legge di Cristo è fondamentalmente quella, secondo cui nella Chiesa si pronunziano le sentenze. Il principio vitale divino della Chiesa muove tutti e tutto ciò, che è in lei, verso il suo fine, quindi anche la potestà giudiziaria e il giudice: caelestia ac sempiterna bona comparare».

¹⁰ Paolo VI, *Ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos die 27 mensis ianuarii a. 1969*, in *Acta Apostolicae Sedis* 61 [1969], p. 175: «È noto a tutti come il riconoscimento della potestà giurisdizionale si inserisce nel quadro di quella ecclesiologia integrale, che Noi riteniamo autentica, e che, senza nulla trascurare della realtà e della profondità del suo aspetto mistico e carismatico, ne considera insieme il suo aspetto visibile e sociale, che qualifica la Chiesa una società giuridicamente perfetta, non univocamente eguale a quella civile, ma originale e singolare, perché, a causa del fine suo proprio e dei mezzi dei quali si vale per conseguirlo, si definisce soprannaturale e spirituale, trovando in se stessa, per disposizione del suo divino Fondatore, le risorse alla sua esistenza e alla sua attività. E che ciò valga anche della potestà giudiziaria è facile ricavarne le prove dalle fonti neotestamentarie, anch'esse da tutti conosciute, e da tutta la tradizione ecclesiastica, confermata dal recente Concilio Vaticano II, che, nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, come ricorderete, dice che ((i Vescovi hanno il sacro diritto, e davanti al Signore il dovere, di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare (*iudicium faciendi*) e di fare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato)). Questo è bene

durante la sua ultima Allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 29 gennaio 2005, riferendosi ai Vescovi, ricordò: *«Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l'idoneità dei membri dei tribunali, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I sacri Pastori non possono pensare che l'operato dei loro tribunali sia una questione meramente «tecnica» della quale possono*

richiamare per il fatto che, essendo oggi giustamente ricondotto il concetto di autorità nella Chiesa alla sua ragion d'essere, ch'è quella del servizio, non si vorrebbe che fosse fraintesa l'origine dell'autorità stessa, quasi emanasse dalla comunità dei fedeli, e non derivasse la sua fonte superiore dal diritto divino, e si confondesse questo suo efficiente principio con lo scopo per cui Cristo l'ha stabilita, cioè per la guida e per la salvezza del Popolo di Dio; né si vorrebbe che fosse indebitamente inceppato l'esercizio stesso della legittima autorità della Chiesa nell'esplicazione delle sue funzioni, intese appunto al multiforme servizio dei bisogni sempre più vasti e complessi della vita ecclesiale». Un concetto che il Beato Paolo VI tenne a chiarire e ribadire anche successivamente davanti al Tribunale della Sacra Romana Rota: «Sono sempre vere e solenni le proposizioni del nostro umile catechismo: vi è una trasmissione di potestà da Cristo agli Apostoli, con a capo Pietro, e dagli Apostoli ai Vescovi, loro successori con a capo il Vescovo Romano, successore di Pietro; trasmissione di potestà che, come abbiamo visto, il Concilio Vaticano II riassume nel diritto e nel dovere davanti al Signore di «dare leggi, di giudicare e di regolare» ciò che riguarda il culto e l'apostolato. Pertanto, oltre le funzioni di ministerium e di magisterium, il Concilio ha considerato su di un piano squisitamente pastorale, dandone i fondamenti dogmatici, anche il triplice potere di giurisdizione e di governo (regimen), che i Vescovi hanno il diritto e il dovere, come dicevamo, di esercitare: e cioè il potere legislativo, giudiziario e coattivo» (Paolo VI, *Ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos die 28 mensis ianuarii a. 1971*, in *Acta Apostolicae Sedis* 63 (1971), p. 136).

¹¹ Giovanni Paolo II, *Ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno die 29 Ianuarii 2005*, in *Acta Apostolicae Sedis* 97 (2005), p. 165: «Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato l'essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia».

¹² È importante ricordare che, già all'inizio del proprio pontificato, Francesco

*disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari»*¹³. Ed ecco che attraverso l'ecclesiologia di Francesco si riporta vigore al ruolo dei Vescovi, dando compimento e pienezza proprio al Magistero dei suoi predecessori.

La scelta ed il ruolo dei Vescovi sono d'altronde di suprema importanza per la vita della Chiesa perché, essendo i successori degli Apostoli *ex divina institutione*, rivestono un ruolo centrale nella costituzione gerarchica della Chiesa. La scelta di candidati idonei al ministero episcopale è, infatti, un problema di vitale interesse per l'intera comunità ecclesiale ed ha sempre rappresentato una questione di viva attualità¹⁴. Innumerevoli sono le approfondite ricerche storiche,

formulò il sogno di una «riforma delle strutture [...]: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (Francesco, *Adhortatio Apostolica Evangelii Gaudium*, in *Acta Apostolicae Sedis* 105 (2013), n. 27, p. 1031).

¹³ Giovanni Paolo II, *Ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno die 29 Ianuarii 2005*, op. cit., p. 165. Anche la giurisprudenza rotale pone in evidenza che «Nullus iudex ecclesiasticus [...] ignoret obligationem quae ipsimet incumbit providendi ut omnes leges, tam procedurales quam substantiales, diligenter respectentur et cum cura scrupolosa in processibus ecclesiasticis adamussim obtemperentur» (Coram Boccafola, decretum diei 4 februarii 1993, in *Decreta selecta inter ea quae anno 1993 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis edita*, vol. XI, Città del Vaticano 2005, n. 7, p. 17).

¹⁴ R. Tucci, *La scelta dei candidati all'episcopato nella Chiesa latina*, in *La Civiltà Cattolica* 123 (1972), pp. 422-423: «La questione è indubbiamente di viva attualità: dopo il Vaticano II e soprattutto in questi ultimi anni l'aggiornamento della procedura relativa alla designazione dei candidati all'episcopato è stato chiesto da più parti, cioè in diversi Paesi e dalle varie componenti della comunità ecclesiale, compresi parecchi vescovi e più d'una Conferenza episcopale. Le cronache giornalistiche se ne sono interessate, soprattutto in casi di conflitti e di tensioni nelle varie diocesi, ma anche a proposito di iniziative approvate dalla competente autorità ecclesiastica, intese a consentire anche alle istanze non strettamente gerarchiche del Popolo di Dio (clero, religiosi e religiose, laicato) di far conoscere in qualche modo la propria opinione sulle esigenze pastorali di una determinata diocesi e sulle qualità richieste nel futuro suo pastore per far fronte a tali esigenze».

teologiche e giuridiche, che contribuirono ad illustrare sia gli aspetti costanti nella riflessione dottrinale e nella prassi della designazione ed elezione dei Vescovi, sia la notevole varietà, soprattutto nella procedura, tra un periodo e l'altro della storia della Chiesa, tra la disciplina propria all'Oriente ed all'Occidente cristiano¹⁵. Il Codice di diritto canonico del 1917, nel rivendicare all'autorità pontificia la funzione ordinaria di nominare i Vescovi, disciplinò espressamente le doti e le qualità richieste nel candidato da promuovere all'episcopato.

Se analizziamo il can. 331, § 1, n. 5, C.I.C. 1917 col corrispondente can. 378 C.I.C. 1983, appare immediatamente che gli elementi richiesti per l'idoneità all'episcopato, quando coincidono con l'attuale can. 378 C.I.C. 1983, hanno un ordine diverso rispetto all'odierna disciplina¹⁶. Senza entrare nel merito del canone, vi è da

¹⁵ Cfr. W.W. Bassett (ed.), *The Choosing of Bishops. Historical and Theological Studies*, Hartford 1971; R.L. Benson, *Election by Community and Chapter: Reflections on Co-Responsibility in the Historical Church*, in *The Jurist* 31 (1971), pp. 54-80; G. Bimer, *Die Bischofswahl als neues Desiderat kirchlicher Praxis*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 171-184; C.M. Corral Salvador, *Libertad de la Iglesia e intervención de los Estados en los nombramientos episcopales*, in *Revista española de derecho canónico* 21 (1966), pp. 63-94; R. Kottje, *L'elezione dei capi ecclesiastici: storia ed esperienze*, in *Concilium* 7 (1971), pp. 134-145; J.E. Lynch, *Co-Responsibility in the First Five Centuries: Presbyteral Colleges and the Election of Bishops*, in *The Jurist* 31 (1971), pp. 14-53; A.E. Manaricúa, *El nombramiento de obispos, el Concilio Vaticano II y el Concordato Español*, in *Estudios de Deusto* 14 (1966), pp. 221-244; J. Neumann, *Wahl und Amtszeitbegrenzung nach kanonischem Recht*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 117-132; P. Stockmeier, *Gemeinde und Bischofsamt in der alten Kirche*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 133-146; L. Swidler - A. Swidler (ed.), *Bishops and People*, Philadelphia 1970.

¹⁶ Il can. 331 del C.I.C. 1917, inserito nel Libro II *De personis*, Parte I *De Clericis*, Sezione II *De clericis in specie*, Titolo VIII *De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant*, Capitolo I *De Episcopis*, nella sua stesura latina così si esprime: «§ 1. Ut quis idoneus habeatur, debet esse: 1°. Natus ex legitimo matrimonio, non autem legitimatus etiam per subsequens matrimonium; 2°. Annos natos saltem triginta; 3°. A quinquennio saltem in sacro presbyteratus ordine constitutus; 4°. Bonis moribus, pietate, animarum zelo, prudentia, ceterisque dotibus praeditus, quae ipsum aptum efficiant ad gubernandam dioecesim de qua agitur; 5°. Laurea doctoris vel saltem

notare che nella precedente legislazione, fra i titoli di studio previsti non vi era cenno alla preparazione in Sacra Scrittura, mentre ieri come oggi si annoverava sempre la preparazione in Diritto canonico¹⁷. La costante presenza di un'adeguata preparazione in Diritto canonico nel candidato vescovo deve probabilmente ricercarsi nella considerazione che un Vescovo canonista, dotato di una conoscenza teorica e pratica del diritto della Chiesa, avrebbe maggiormente potuto coniugare la

licentia in sacra theologia aut iure canonico patitus in atheneo aliquo vel in Istituto studiorum a Sancta Sede probatis, vel saltem earundem disciplinarum vere peritus; quod si ad religionem aliquam pertineat, a suis Superioribus maioribus vel similem titulum vel saltem verae peritiae testimonium habeat. § 2. Etiam electus, praesentatus vel quoquo modo ab illis designatus, qui privilegio a Sancta Sede concesso eligendi, praesentandi seu designandi gaudent, debet memoratis qualitatibus pollere. § 3. Iudicare num quis idoneus sit, ad Apostolicam Sedem unice pertinet».

¹⁷ Un più ampio commento meriterebbe il can. 378, § 1, n. 5, C.I.C. 1983 laddove, elencando i titoli di studio che dovrebbe possedere il candidato all'episcopato, richiede in alternativa alla laurea di dottore o alla licenza in sacra teologia o in diritto canonico, anche la laurea di dottore o la licenza in sacra Scrittura, che nella legislazione precedente non era prevista. I titoli devono essere rilasciati da un istituto di studi superiori approvati dalla Sede Apostolica. Cf. cann. 807 e ss.; Constitutio Apostolica *Ex corde Ecclesiae*, in *Acta Apostolicae Sedis* 82 (1990), specialmente pp. 1505-1506; D. Le Tourneau, *Universités catholiques*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris 1994, pp. 1667-1771. Se ciò non fosse possibile, dovrà essere veramente esperto in queste discipline, e non più un testimone di vera scienza. I commentatori dell'attuale Codice di diritto canonico fanno notare che il requisito dei titoli accademici è richiesto rigorosamente per l'insegnamento delle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche nei seminari (can. 253, § 1), per la nomina a vicario giudiziale e vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, § 4), a giudice (can. 1421, § 3), a promotore di giustizia e a difensore del vincolo (can. 1435), mentre per la nomina a Vescovo è sufficiente essere *verus peritus*. Cf. *Communicationes* 14 [1982], p. 166; L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, Roma 1996, p. 505.

formazione giuridica con la sensibilità pastorale¹⁸, per discernere le concrete esigenze di giustizia esistenti nel popolo di Dio¹⁹.

3. Il Vescovo nella Lettera apostolica *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 2015

Tra i criteri che guidarono l'opera di riforma del processo canonico emerge non tanto la figura del Vescovo, quanto la riscoperta, o meglio, il ritorno alla valorizzazione dei *munera* degli Ordinari e, più nel dettaglio, dei doveri di governo e giurisdizione da esercitarsi nel solco dell'ecclesiologia del Vaticano II, nel segno dell'unità e collegialità, facendo convergere la responsabilità vescovile con l'autorità pontificia in un rapporto di interdipendenza costante e necessaria. Ai problemi che i tribunali interdiocesani possono porre in Paesi di vaste dimensioni e al desiderio di avvicinare la giustizia ai fedeli, risponde la volontà di Francesco di realizzare una sempre maggiore decentralizzazione da comprendere nel Suo essere Pontefice della Chiesa universale, e dall'esperienza maturata in realtà molto più estese e complesse rispetto a quella italiana, come ad esempio l'Arcidiocesi di Buenos Aires.

¹⁸ Coram Faltin, decretum diei 16 ianuari 1990, in *Decreta selecta inter ea quae anno 1990 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis edita*, vol. VIII, Città del Vaticano 2002, n. 20, p. 18: «Quibus claritatis gratia praemissis, nemo est qui ignoret, censemus, munus iudicis ecclesiastici esse munus sacerdotale in iure dicendo cum cuique suum tribuit».

¹⁹ La giurisprudenza rotale ha sempre sottolineato l'importanza che si attribuisce al ruolo del giudice ecclesiastico: «In munere iudicis ecclesiastici multa fides collocatur. Ecclesia vero confidit in intelligentia, obiectivitate necnon iudicis sensu iustitiae, ut causae iuridice disputate modo aequitativo resolvantur. Prudentia eius continue exercetur in transcurso causae iudicialis, in qua decisiones permultae pendent a discretione qua ipse pollet. In eius manibus est praesertim sententia; ad eam ferendam, Ecclesia nihil amplius postulat quam ut iudex, actis et probatis pro conscientia rimatis, moralem certitudinem in decidendo adipiscatur (cf. can. 1608)» (Coram Burke, decretum diei 23 iulii 1991, in *Decreta selecta inter ea quae anno 1991 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis edita*, vol. IX, Città del Vaticano 2003, n. 4, p. 111).

Sottolineando la centralità del Vescovo nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa, la riforma permette agli Ordinari non solo di esercitare la funzione di giudice personalmente, ma nel caso del processo più breve, di esercitarla quale unico soggetto giudicante²⁰. Il Motu proprio *Mitis iudex* nell'art. 5 cita sempre il Vescovo diocesano, prototipo della Chiesa particolare. Si deve ritenere comunque che la disciplina si estenda anche a tutte le circoscrizioni equiparate alla diocesi (prelatura territoriale, abbazia territoriale, vicariato apostolico, prefettura apostolica, amministrazione apostolica stabilmente eretta)²¹.

L'innovazione più significativa prevista dal Motu proprio è quella di aver introdotto, a fianco al processo ordinario, un procedimento speciale denominato *Processus brevior*, modalità che ritroviamo in istituti processuali previsti in ordinamenti civili²².

²⁰ La volontà di Francesco fu definitivamente chiarita con la pubblicazione della *Mens Legislatoris* dell'8 novembre 2015, in cui si esplicita chiaramente che «*Il Vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano*» (*Mens Legislatoris* dell'8 novembre 2015, in *Quaderni dello Studio rotale* 23 [2016], p. 43). La *mens* fu altresì pubblicata in *L'Osservatore Romano*, domenica 8 novembre 2015, p. 8.

²¹ Cf. cann. 134 § 3, 368, 381 § 2. M. del Pozzo, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurch.it), n. 36/2015, p. 9: «Gli uffici capitali di una circoscrizione ecclesiastica, nella misura in cui hanno competenza in materia matrimoniale, sono giudici dei propri fedeli e possono (e debbono) avvalersi degli istituti stabiliti dal Legislatore universale. Forti dubbi si pongono in assenza del carattere episcopale (ad esempio per l'abate territoriale o l'ordinario personale) il criterio giurisdizionale potrebbe prevalere su quello sacramentale per quanto la successione apostolica configura la garanzia dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina richiamata. La ratio legis quindi è molto centrata sulla figura del Vescovo diocesano stricto sensu inteso. Sul punto si richiederebbe a ogni modo un chiarimento autoritativo».

²² Tra i molti esempi si potrebbe riportare solo a titolo esemplificativo e senza che vi sia una perfetta adesione tra gli istituti, il codice penale italiano nella parte in cui prevede la possibilità di avvalersi dei procedimenti speciali o riti alternativi quali il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) o l'applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). In questi istituti si rispecchia la volontà del legislatore italiano di snellire il procedimento

Secondo le intenzioni del Pontefice, l'idea di un processo speciale le cui caratteristiche sono la snellezza e la semplificazione delle fasi processuali, è stata elaborata dalla pressante richiesta di certezza del diritto avanzata soprattutto da alcune diocesi estere ove risulta essere particolarmente difficoltoso il ricorso ai tribunali ecclesiastici²³. Al fine di poter avvalersi del *processus brevior* è necessario, secondo quanto previsto dal can. 1683, che «la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro» e che

penale nei casi in cui si presenti un'ammissione di colpevolezza in previsione di una riduzione di pena al fine di incentivare l'economia processuale senza rinunciare alla tutela dei diritti del reo. Cf. A. Giarda, *Procedimenti penali speciali*, in S. Patti (diretta da), *Il Diritto Enciclopedia Giuridica del Sole24ore*, vol. 11, Milano 2007, pp. 479-482. Il processo *brevior* e i procedimenti speciali presenti ad esempio nell'ordinamento italiano sono senza dubbio profondamente diversi tra loro, ma hanno un importante elemento comune: quello di svolgersi in maniera più celere e più semplice rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione. Rispetto a questi ultimi, infatti, i procedimenti speciali si differenziano sia nei presupposti che nello svolgimento, permettendo di ottenere, al ricorrere delle specifiche condizioni che li legittimano, delle decisioni giudiziali che prescindono dall'iter procedimentale ordinario.

²³ Come evidenziato da Vincenzo Fasano, una prima teorizzazione del *processus brevior* fu formulata nel 1976 da p. Benito Gangoiti Elorriaga, O.P., allorquando «sostenne che i moduli o strutture processuali, in ambito matrimoniale, devono essere diversi e modellarsi sul diverso grado di evidenza che la causa presenta al suo esordio. Vi sono infatti [...] cause fondate su documenti certi ed autentici [...]: esse non richiedono un lavoro intellettuale di investigazione particolarmente profondo, né di complesse solennità processuali per raggiungere la certezza morale, che si presenta in grado massimo già al principio della causa. Vi sono poi cause in cui si hanno fin dall'inizio del processo fonti di prova particolarmente qualificate (dichiarazioni delle parti e dei testimoni, circostanze) che parimenti non esigono un lavoro investigativo complesso; in questo secondo caso però la certezza è minore che nel primo. Infine si hanno altre cause in cui al principio del processo si evidenzia solo la possibilità della nullità [...]. Ad ognuna di queste tre categorie dovrebbe corrispondere, secondo il pensiero di p. Benito Gangoiti Elorriaga, O.P., un differente modulo processuale, che egli chiama *sommarissimo* nel primo caso, *sommario* nel secondo ed *ordinario* nel terzo [...]. L'autore prese quindi atto che la legislazione allora vigente riconosceva solo il primo ed il terzo di tali moduli, ed auspicava de iure condendo l'introduzione di una via processuale apposita per le cause ascrivibili al secondo gruppo. Il nostro autore, p. Benito Gangoiti Elorriaga, O.P., morì il 16 novembre 2006 ovvero circa dieci anni prima che entrasse in vigore la riforma del

«ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità»²⁴. Sulla scorta del testo legislativo, il termine *brevior* è da porre in paragone col tradizionale processo speciale matrimoniale, che comunque non dovrebbe mai essere eccessivamente lungo.

Nonostante la rivalutazione della centralità del Vescovo diocesano, il can. 1676 letto unitamente al can. 1685 fanno comprendere tuttavia che il soggetto che definisce la forma processuale da utilizzare in una causa di nullità matrimoniale non sia il Vescovo, ma il Vicario giudiziale²⁵. Al di là dei casi in cui il Vescovo diocesano svolge personalmente tale ruolo di filtro quanto alla forma processuale²⁶, e per quanto la legge attribuisca chiaramente

processo di nullità matrimoniale operata da papa Francesco con le Lettere apostoliche in forma di Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015. A sommeso parere dello scrivente, quello che egli preconizzò come processo sommario oggi si è realizzato col processo *brevior*» (V. Fasano, *Il contributo di p. Benito Gangoiti Elorriaga, O.P., al progetto per il «processo documentale» elaborato nell'ambito della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T. negli anni settanta del secolo XX*, in *Angelicum* 97 (2020), pp. 445-447).

²⁴ Francesco, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, op. cit., p. 965.

²⁵ J. Ros Córcoles, *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius canonicum* 56 (2016), p. 93: «En el momento de fijar la fórmula de dudas corresponde al vicario judicial determinar el procedimiento a seguir en la instancia pudiendo tratarse la causa según el proceso ordinario, mediante el proceso más breve ante el obispo o por proceso documental. La decisión del procedimiento podrá tener en cuenta la petición del mismo si se incluye en la demanda. Pero no será la petición de parte el criterio determinante, sino el juicio que, a la vista de la demanda, pueda realizar el vicario judicial respecto a las condiciones que la ley establece para emprender cada una de las vías. Por eso en la demanda, más que solicitar un procedimiento, se han de mostrar patentes los elementos que permitan al vicario judicial tomar la decisión sobre el proceso a seguir. Se trata una vez más de una decisión unipersonal unida al oficio del vicario judicial».

²⁶ È anche vero che nello strumento intitolato *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, p. 19, si legge che «la domanda ed il libello per il processo brevior verranno indirizzati al Vescovo, che valuterà la sussistenza dei presupposti per il processo brevior e, in assenza di questi, inviterà le

al Vicario giudiziale tale competenza, non si può certamente escludere che il Vescovo, in quanto giudice naturale della propria diocesi, non possa avocare a sé questa scelta. Il problema non è tanto giuridico, quanto ecclesiale e pastorale, perché contempla l'opportunità che l'Ordinario assuma questa decisione che ha una ricaduta immediata sui fedeli. Non manca chi ha fatto rilevare che la complessità e la varietà dei compiti che quotidianamente investono un Vescovo diocesano portano a chiedersi se egli possa davvero trovare il tempo necessario per affrontare la verifica della procedura da seguire, soprattutto se non supportato da una pregressa esperienza specifica. La scelta del rito processuale potrebbe a sua volta condizionare la stessa libertà di decisione del Vescovo perché potrebbe implicitamente rappresentare un anticipo dell'esito della causa²⁷.

parti a recarsi presso il Tribunale competente per il processo ordinario», ma questo solo in assenza di un Vicario giudiziale o di altra persona qualificata che lo possa affiancare. Sul valore e la genesi del Sussidio applicativo cf. le osservazioni di G. Boni, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi. Parte prima*, art. cit., p. 44-51 e G. Boni, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi. Parte terza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2016, che ad esempio a p. 66 fa anche notare alcune forzature operate dal Sussidio applicativo.

²⁷ P. Bianchi, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"* (Testo provvisorio della relazione tenuta lunedì 19 settembre 2016 in occasione del VI Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce), pp. 12-13: «La complessità e la varietà dei compiti che oggi occupano un Vescovo diocesano portano a chiedersi se egli possa davvero trovare il tempo sufficiente per affrontare con la dovuta calma tale verifica, spesso non supportata da una competenza specifica sotto il profilo procedurale. La scelta del rito processuale da parte del Vescovo che poi deciderà la causa potrebbe inoltre risolversi in un condizionamento della sua stessa libertà di decisione, quasi rappresentando un implicito anticipo dell'esito della causa stessa. Nemmeno, realisticamente, si possono dimenticare le dinamiche per così dire interpersonali nelle quali il Vescovo è inserito, soprattutto nelle diocesi più piccole: gli intrecci di rapporti e di ruoli (anche pubblici) che soprattutto negli ambienti più piccoli si fanno sentire in modo deciso consiglierebbero una certa prudenza, da parte del Vescovo, nell'esporsi sin dal principio nella dinamica di un processo che lui stesso poi definirà. Infine, mentre quella del Vicario giudiziale viene presentata dalle norme

Pur trattandosi di un processo più breve, si dovrà fare attenzione ad evitare dannosi automatismi legati alla presenza delle circostanze elencate nel m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*²⁸, requisiti che dovranno sempre essere attentamente valutati all'interno di una vicenda umana che di per sé è influenzata da sentimenti e risentimenti. Scelta tale via, il Vicario giudiziale provvederà a nominare l'istruttore e l'assessore e citare per la sessione, da tenersi non oltre trenta giorni dalla concordanza del dubbio, coloro che dovranno essere ascoltati²⁹. Posto termine al proprio compito, l'istruttore metterà al corrente il Vescovo sullo svolgimento della causa affinché questi possa avere tutti gli elementi necessari per decidere³⁰.

come una decisione [...], a proposito del Vescovo si dice che egli, in caso di diniego della forma processuale più breve, inviterà gli interessati a rivolgersi al tribunale per il processo ordinario. Quale è il valore tecnico di un tale invito? Se i richiedenti non vi ottemperassero, insistendo con il Vescovo per il processo breve, quid iuris? Forse, tutto ben considerato, lasciare il Vescovo libero da ogni coinvolgimento fino al momento della decisione dell'eventuale processo breve si rivela davvero la scelta più prudente ed opportuna, oltre che saldamente fondata sul testo legale».

²⁸ Francesco, *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, op. cit., art. 14, § 1, p. 969: «Inter rerum et personarum adiuncta quae sinunt causam nullitatis matrimonii ad tramitem processus brevioris iuxta cann. 1683-1687 pertractari, recensentur exempli gratia: is fidei defectus qui gignere potest simulationem consensus vel errorem voluntatem determinantem, brevis convictus coniugalis, abortus procuratus ad vitandam procreationem, permanentia pervicax in relatione extraconiugali tempore nuptiarum vel immediate subsequenti, celatio dolosa sterilitatis vel gravis infirmitatis contagiosae vel filiorum ex relatione praecedenti vel detrusione in carcerem, causa contrahendi vitae coniugali omnino extranea vel haud praevisa praegnantia mulieris, violentia physica ad extorquendum consensum illata, defectus usus rationis documentis medicis comprobatus, etc.». Cf. P. Moneta, *La dinamica processuale del M.P. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiae* 28 (2016), pp. 39-61.

²⁹ Francesco, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, op. cit., can. 1685, p. 965: «Vicarius iudicialis, eodem decreto quo dubii formulam determinat, instructore et assessore nominatis, ad sessionem non ultra triginta dies iuxta can. 1686 celebrandam omnes citet qui in ea interesse debent».

³⁰ P. Moneta, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"* (Testo provvisorio della relazione tenuta venerdì 30 ottobre 2015 in occasione del Seminario di studio tenutosi presso la Libera Università Maria Santissima Assunta), p. 17: «Come si può

Ricevuti gli atti, *«Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario»*³¹. Sebbene sia importante il momento consultivo, è il Vescovo a decidere la causa quale giudice unico, perché garante dell'unità e dell'ortodossia. Al Santo Padre, infatti, non è minimamente sfuggito *«quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina»*³². La vicinanza del Vescovo ai fedeli si estrinseca anche nella previsione che, qualora non si raggiunga la certezza morale della nullità, egli provvederà a trasmettere la causa al Vicario giudiziale affinché si passi al procedimento ordinario³³.

constatare, il processo più breve tende a modellarsi sulla falsariga del processo contenzioso orale già previsto dal Codex iuris canonici (v. cann. 1656 - 1670). C'era quindi da pensare che, esaurita la raccolta delle prove, si procedesse subito alla discussione in forma orale della causa e, subito dopo, alla decisione da parte dello stesso giudice che ha guidato tutta l'udienza (v. can. 1667, 1678). Ma nel modello di processo adottato dal Motu proprio la discussione non può avvenire oralmente appena conclusa la raccolta delle prove, ma deve essere fatta in forma scritta, perché il giudizio sulla causa non è affidato a chi partecipa e dirige l'udienza (che, come abbiamo visto, è un semplice istruttore), ma al Vescovo diocesano, che sino a questo momento non ha partecipato al processo, rimanendone completamente al di fuori. Esso deve quindi poter disporre di tutto il materiale (istruttorio e difensivo) necessario per giudicare».

³¹ Francesco, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, op. cit., can. 1687, § 1, p. 965.

³² Francesco, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, op. cit., art. IV, p. 960.

³³ P. Moneta, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, art. cit., pp. 18-197: «La natura eminentemente pastorale del compito di giudicare affidato al Vescovo è avvalorata dal fatto che egli non ha facoltà di concludere la causa con una sentenza negativa. Se ritiene di non poter acquisire quella certezza morale richiesta per dichiarare nullo il matrimonio egli dovrà mettere le parti in condizione di fruire di un accertamento più approfondito della loro vicenda, in modo che non rimanga in

Il senso di prossimità ai fedeli qualifica anche il metodo di composizione della sentenza dichiarativa della nullità che dovrà essere redatta per iscritto, in maniera breve e ordinata, e sottoscritta dal Vescovo e dal notaio. La notifica della sentenza sarà infine effettuata dalla cancelleria del Tribunale presso la quale fu presentato il libello.

4. Conclusione

La centralità del Vescovo è un ritorno alla tradizione, la cui applicazione chiederà molta intelligenza ed equilibrio affinché la finalità della riforma non sia disattesa o distorta. La riforma operata da Francesco, oltre ad essere un grande segnale di attenzione ai fedeli, è anche una risposta a quanti invocavano uno snellimento delle procedure matrimoniali. Mi sembra opportuno però ricordare quanto affermava in un altro contesto storico il Cardinale Pericle Felici: *«È inutile invocare nuovi testi legislativi se non vi saranno persone sagge ed esperte che sappiano far vivere la legge con sapienza, giustizia e carità»*³⁴.

loro la sensazione che la Chiesa non abbia adeguatamente preso a cuore la loro esigenza di chiarire la situazione personale nella quale si trovano. Il Vescovo trasmetterà pertanto la causa al Vicario giudiziale competente (ossia quello che aveva iniziato la trattazione della causa, instradandola nel processo breve), perché proceda secondo la disciplina processuale del processo ordinario».

³⁴ P. Felici, *Formalitates giuridica et æstimatio probationum in processu canonico*, in *Communicationes IX* (1977), p. 184. Concetto riproposto nella prefazione all'Istruzione *Dignitas connubii* ove si legge: «Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l'Istruzione Provida Mater, l'avvertenza della stessa Istruzione: «Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i giudici diocesani non acquisiranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati nell'esperienza forense». Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale».

Bibliografia

- Albanese B., *Il processo civile romano delle legis actiones*, Palermo 1993.
- Bassett W.W. (ed.), *The Choosing of Bishops. Historical and Theological Studies*, Hartford 1971.
- Benedetti A., *Certezza pubblica e “certezze private”. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano 2010.
- Benson R.L., *Election by Community and Chapter: Reflections on Co-Responsibility in the Historical Church*, in *The Jurist* 31 (1971), pp. 54-80.
- Bimer G., *Die Bischofswahl als neues Desiderat kirchlicher Praxis*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 171-184.
- Broggini G., *Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters*, Köln-Graz 1957.
- Chiappetta L., *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, vol. I, Roma 1996.
- Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Decretum De Pastoralis Episcoporum Christus Dominus*, in *Acta Apostolicae Sedis* LVIII (1966), pp. 673-701.
- Corral Salvador C.M., *Libertad de la Iglesia e intervención de los Estados en los nombramientos episcopales*, in *Revista española de derecho canónico* 21 (1966), pp. 63-94.
- Del Pozzo M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016.
- Del Pozzo M., *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. “Mitis iudex”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 36/2015.
- Fasano V., *Il contributo di p. Benito Gangoiti Elorriaga, O.P., al progetto per il «processo documentale» elaborato nell'ambito della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T. negli anni settanta del secolo XX*, in *Angelicum* 97 (2020), pp. 433-453.
- Francesco, *Adhortatio Apostolica Evangelii Gaudium*, in *Acta Apostolicae Sedis* 105 (2013), pp. 1019-1137.

Francesco, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 958-970.

Francesco, m.p., *Mitis et misericors Iesus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 107 (2015), pp. 946-957.

Francesco, *Occasione L anniversariae memoriae ab initia Synodo Episcoporum die 17 octobris 2015*, in *Acta Apostolicae Sedis* CVII (2015), pp. 1143.

Giarda A., *Procedimenti penali speciali*, in S. Patti (diretta da), *Il Diritto Enciclopedia Giuridica del Sole24ore*, vol. 11, Milano 2007, pp. 479-482.

Giovanni Paolo II, *Ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno die 29 Ianuarii 2005*, in *Acta Apostolicae Sedis* 97 (2005), pp. 164-166.

Giovanni Paolo II, *Constitutio Apostolica Ex corde Ecclesiae*, in *Acta Apostolicae Sedis* 82 (1990), pp. 1475-1509.

Kottje R., *L'elezione dei capi ecclesiastici: storia ed esperienze*, in *Concilium* 7 (1971), pp. 134-145.

Le Tourneau D., *Universités catholiques*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Paris 1994, pp. 1667-1771.

Lynch J.E., *Co-Responsibility in the First Five Centuries: Presbyteral Colleges and the Election of Bishops*, in *The Jurist* 31 (1971), pp. 14-53.

Manaricúa A.E., *El nombramiento de obispos, el Concilio Vaticano II y el Concordato Español*, in *Estudios de Deusto* 14 (1966), pp. 221-244.

Moneta P., *La dinamica processuale del M.P. Mitis Iudex*, in *Ius Ecclesiae* 28 (2016), pp. 39-61.

Neumann J., *Wahl und Amtszeitbegrenzung nach kanonischem Recht*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 117-132.

Paolo VI, *Ad Praelatos Auditores, Advocatos et Officiales Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos die 31 mensis ianuarii a. 1974*, in *Acta Apostolicae Sedis* LXVI (1974), pp. 84-88.

Paolo VI, *Ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, novo litibus iudicandis ineunte anno coram*

admissos die 27 mensis ianuarii a. 1969, in *Acta Apostolicae Sedis* 61 (1969), pp. 174-180.

Paolo VI, *Ad Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos die 28 mensis ianuarii a. 1971*, in *Acta Apostolicae Sedis* 63 (1971), pp. 135-142).

Pinto Gomez J.M., *La giurisdizione*, in P.A. Bonnet-C. Gullo [a cura di], *Il Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, pp. 101-132.

Pio XII, *Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis Sacrae Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis Advocatos et Procuratores habita die 29 mensis Octobris a. 1947*, in *Acta Apostolicae Sedis* 39 (1947), pp. 493-498.

Pugliese G., *Il processo civile romano*, vol. I, Roma 1962.

Ros Córcoles J., *El vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius canonicum* 56 (2016), pp. 87-103.

Solidoro Maruotti L.-Puliatti S.-Lovato A., *Diritto privato romano*, Torino 2017.

Stockmeier P., *Gemeinde und Bischofsamt in der alten Kirche*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 133-146.

Swidler L.-Swidler A. (ed.), *Bishops and People*, Philadelphia 1970.

Tucci R., *La scelta dei candidati all'episcopato nella Chiesa latina*, in *La Civiltà Cattolica* 123 (1972), pp. 422-423.